



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 19 marzo 2026 n.38**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 30, comma 2 della Legge 24 giugno 1997 n.64 e l'articolo 13, comma 4 e l'articolo 25, comma 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta del 17 marzo 2026;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI ELETTRONICI IN USO ALL'UO UFFICIO DI STATO BREVETTI E MARCHI E MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA LEGGE 25 MAGGIO 2005 N.79 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 (Finalità)**

1. Il presente decreto delegato, nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 30, comma 2 della Legge 24 giugno 1997 n.64 e all'articolo 25, comma 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113, disciplina le regole del deposito telematico tramite gli applicativi elettronici in uso all'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 13, comma 4 della Legge n.113/2020, riforma il Titolo VI della Legge 25 maggio 2005 n.79 e successive modifiche.

#### **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:
- applicativo elettronico: il programma di gestione documentale integrata in uso all'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, composto da specifici moduli informatici;
  - responsabile della gestione dell'applicativo elettronico in dotazione all'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi: il Direttore dell'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi;
  - numero di protocollo: numero identificativo del documento;
  - data di deposito: data in cui risulta completato il deposito della domanda di marchio, brevetto e disegno industriale;

- e) codice alfabetico e numerico dei titoli di proprietà industriale: codice preimpostato sull'applicativo elettronico con cui vengono identificati i marchi, brevetti e disegni industriali.

## **TITOLO II**

### **APPLICATIVO ELETTRONICO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DELLE DOMANDE DI MARCHIO, BREVETTO, DISEGNO INDUSTRIALE E LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI FASCICOLI**

#### **Art. 3**

##### *(Funzioni del programma)*

1. L'applicativo elettronico, composto da moduli informatici integrati, gestisce con modalità informatiche:
  - a) la tenuta di distinti registri di marchi, brevetti e disegni industriali, con annotazione immodificabile del numero di protocollo del documento e del numero identificativo del titolo di proprietà industriale, nonché, della data di deposito;
  - b) il deposito e la protocollazione delle domande di registrazione e rinnovo di marchi, brevetti e disegni industriali;
  - c) la formazione del fascicolo documentale elettronico relativo a marchi, brevetti e disegni industriali;
  - d) la visualizzazione e l'estrazione di copie del fascicolo;
  - e) la pubblicazione del Bollettino Marchi Brevetti e Disegni;
  - f) la definizione di azioni e provvedimenti previsti dalla procedura di registrazione e rinnovo di marchi, brevetti e disegni industriali, generati mediante documenti predefiniti attraverso template;
  - g) la pubblicazione on line dei registri.

#### **Art. 4**

##### *(Registri)*

1. I registri dell'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi sono tenuti e gestiti con modalità informatiche, che assicurano la corretta numerazione progressiva e l'attribuzione di una data di deposito certa e immodificabile, nonché la gestione delle procedure di registrazione e rinnovo disciplinate dalla Legge n.79/2005 e successive modifiche.
2. Sono gestiti con modalità informatica i seguenti registri:
  - a) Registro dei marchi nazionali;
  - b) Registro dei brevetti: in esso sono iscritti i brevetti nazionali, i brevetti europei convalidati nella Repubblica di San Marino, i brevetti PCT (Patent Cooperation Treaty) nazionalizzati nella Repubblica di San Marino;
  - c) Registro dei disegni o modelli industriali nazionali.
3. Sui registri sono annotati gli elementi elencati negli articoli 27, 50 e 68 della Legge n.79/2005.
4. Alla domanda di marchio, brevetto e disegno industriale, in qualsiasi modo depositata, è attribuito in forma permanente e non modificabile, un numero identificativo sequenziale, destinato ad individuare la domanda in modo inequivocabile.
5. I marchi, brevetti e modelli industriali, iscritti nei registri, sono identificati da stringhe di lettere e numeri progressivi, il cui formato è pubblicato nella legenda del Bollettino Brevetti Marchi e Disegni.

#### **Art. 5**

*(Fascicolo dei marchi, brevetti e disegni industriali)*

1. A partire dalla messa in opera del sistema di deposito elettronico, il fascicolo di marchi, brevetti e disegni industriali è tenuto sotto forma di fascicolo informatico.
2. Il fascicolo informatico contiene la domanda di deposito in forma di documento elettronico e tutti i successivi documenti.
3. Se il deposito della domanda è avvenuto su supporto cartaceo, l'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi protocolla e stampa sul documento il numero di protocollo, il codice alfabetico e numerico identificativo del marchio, brevetto o disegno industriale, la data di deposito, provvedendo a effettuarne copia elettronica e ad inserirla nel fascicolo informatico, creato dall'applicativo.
4. Qualora i pagamenti delle tasse di deposito e di rinnovo, la lettera di incarico, gli atti di cessione, licenza, fusione, successione, rinuncia, le sentenze, i pignoramenti e ogni altro documento siano depositati su supporto cartaceo, l'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi protocolla e stampa sul documento il numero di protocollo, il numero identificativo del marchio, brevetto e disegno industriale cui afferisce, la data di deposito, provvedendo a effettuarne copia elettronica e ad inserirla nel fascicolo informatico.

#### **Art. 6**

*(Validità ed efficacia probatoria delle domande di marchio, brevetto e disegno industriale depositate per via telematica)*

1. Le domande di registrazione di marchio, brevetto e disegno industriale, sono depositate in via telematica per mezzo dell'applicativo elettronico dotato di un sistema di autenticazione.
2. L'autenticazione consente di accertare l'identità del depositante e sostituisce la firma del documento.
3. Le domande di marchio, brevetto e disegno industriale depositate sotto forma di documento elettronico hanno piena efficacia probatoria dell'avvenuto deposito del marchio, brevetto, disegno industriale e delle caratteristiche che contraddistinguono e identificano ogni singolo titolo di proprietà industriale.

### **TITOLO III**

**MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA LEGGE N.79/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

#### **Art. 7**

*(Modifica dell'articolo 97 della Legge n.79/2005)*

1. L'articolo 97 della Legge n.79/2005 è così sostituito:

“Art. 97

*(Domande di marchio, brevetto, disegno industriale inviate all'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi)*

1. Ai sensi dell'articolo 96, il Direttore dell'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi stabilisce, mediante direttiva amministrativa, la data per l'adozione del sistema di deposito per via telematica per le domande di marchio, brevetto e disegno industriale.
2. A decorrere dalla data indicata nella direttiva di cui al comma 1 sono effettuati per via telematica i depositi di domande di marchio, brevetto, disegno industriale effettuati dai consulenti in proprietà industriale iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati ad operare

innanzi all'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ai sensi del Regolamento 2 luglio 2007 n.5.

3. L'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi fornisce ai consulenti le necessarie credenziali di accesso ai sistemi di deposito telematico e provvede a rendere pubblici gli appositi manuali d'uso sui sistemi di deposito telematico nonché ad effettuare la necessaria assistenza sull'uso del sistema di deposito telematico.

4. Nel caso di temporaneo mancato funzionamento del sistema, i consulenti in proprietà industriale sono autorizzati, volta per volta, dall'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi a depositare le domande di marchio, brevetto e disegno industriale in formato cartaceo o con altri mezzi elettronici indicati dall'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

5. Gli utenti residenti nella Repubblica di San Marino, che non intendano incaricare un consulente in proprietà industriale, effettuano il deposito delle domande di marchio, brevetto, disegno industriale solo su supporto cartaceo o con altri mezzi elettronici indicati dall'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

6. Nel caso in cui il deposito di sequence listing ecceda per dimensioni lo spazio disponibile sull'applicativo elettronico, l'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi indica mezzi alternativi per l'invio del documento.”.

**Art. 8**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati gli articoli 98, 99, 100-*bis*, 100-*ter* e 100-*quater* commi 1, 2, 3 della Legge n.79/2005 e successive modifiche.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 marzo 2026/1725 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Matteo Rossi – Lorenzo Bugli*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*